

# COMUNE DI S.VITTORE DELLAZIO

Provincia di Frosinone

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 23/07/1996 )  
- VIGENTE -

### S O M M A R I O

#### TITOLO I

#### **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

#### TITOLO II

#### **TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

- Art. 6 - Parametri
- Art. 7 - Locali ed aree tassabili
- Art. 8 - Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 - Computo delle superfici
- Art. 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 11 - Agevolazioni e riduzioni
- Art. 12 - Classificazione dei locali ed aree
- Art. 13 - Tassa giornaliera.

#### TITOLO III

#### **DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

- Art. 14 - Denunce
- Art. 15 - Accertamento e controllo
- Art. 16 - Riscossione
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Sanzioni
- Art. 19 - Contenzioso.

#### TITOLO IV

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 20 - Disposizioni transitorie
- Art. 21 - Abrogazioni
- Art. 22 - Norme di rinvio.

#### TITOLO I

## **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

### **Art. 1: Istituzione della tassa**

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale e' istituita nel Comune di S.Vittore del Lazio, tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione e' disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, ne' essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

### **Art. 2: Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa**

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e' svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati. Il perimetro del servizio comprende tutto il territorio comunale e al sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non e' svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o e' effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, il tributo e' dovuto in misura ridotta e comunque non superiore al 40% della tariffa.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora pero' il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente puo' provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

### **Art. 3: Presupposto della tassa ed esclusioni**

Presupposto oggettivo della tassa è la potenzialità di locali ed aree scoperte, occupate o detenute, a qualsiasi uso destinate, a produrre rifiuti, siano essi urbani, speciali assimilati agli urbani, speciali, tossici e nocivi, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio e' istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa e' dovuta anche quando nella zona nella quale e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

**Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti** o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive **condizioni di non utilizzabilita'** nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Non sono, altresì, soggetti a tassa le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile incluse anche le aree coperte e le aree a verde.

**Ai fini della determinazione della superficie tassabile** non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione **si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi**, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

**Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi** si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- lavorazione legno: riduzione del 75%
- officine meccaniche: riduzione del 75%;
- carrozzerie: riduzione del 75%;
- elettrauto: riduzione del 75%;
- lavorazione ferro: riduzione del 85%
- lavorazione ed estrazione prodotti lapidei: riduzione del 85%;
- lavorazione tessile: riduzione del 60%;
- distributori di carburante: riduzione del 75%;
- torrefazioni: riduzioni del 75%;
- lavorazioni prodotti per l'edilizia: riduzione del 85%;
- lavorazione cereali, farine, etc.: riduzione del 75%;
- allevamento animali: riduzione del 85%;
- lavanderie: riduzione del 5%;
- tipografie: riduzione del 60%.
- lavorazione del vetro: riduzione del 80%;
- lavorazione materie plastiche: riduzione del 75%.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

#### **Art. 4: Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unita' immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a tre mesi, la tassa e' dovuta dal proprietario.

#### **Art. 5: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

La tassa e' corrisposta in base a **tariffa commisurata ad anno solare**, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**La tassa decorre** dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

**La cessazione**, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non e' dovuta per le annualita' successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa e' stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## **TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

#### **Art. 6: Parametri**

La tassa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonche' al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

#### **Art. 7: Locali ed aree tassabili**

Si considerano **locali tassabili** agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del

fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attivita' di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, cafe', pasticcerie, nonche' negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonche' le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettivita' in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, cosi' come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che per loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4. comma dell' art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, cosi' come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attivita' produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

**Si considerano inoltre tassabili**, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attivita' e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attivita' privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati.

### **Art. 8: Locali ed aree non tassabili**

In applicazione di quanto previsto all'art.3, comma 2, del presente regolamento, si considerano **non tassabili**, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

- le superfici utilizzate per attivita' sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all' attivita' sportiva;

- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

### **Art. 9: Computo delle superfici**

La **superficie tassabile** e' misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le **superfici delle aree scoperte**, a qualsiasi uso adibite, cioè le aree scoperte operative, nonché quelle accessorie e pertinenziali delle aree operative stesse e dei locali diversi dalle civili abitazioni, **sono computate al 50%**.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

### **Art. 10: Tariffe per particolari condizioni di uso**

La tariffa unitaria e' **ridotta di 1/3**:

a) per le **abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo**, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera a), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

c) la tariffa è **ridotta di 1/3** per abitazioni utilizzate da nuclei familiari composti di persone singole.

**Le riduzioni tariffarie** sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente e' tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

### **Art. 11: Agevolazioni e riduzioni**

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

a) per i **proprietari di abitazioni che risiedano all'estero ed abbiano l'iscrizione all'AIRE** e che dimorino in Italia solo per periodi assolutamente limitati (meno di un mese all'anno) la tariffa è ridotta del 50%.

b) la tariffa è ridotta del 50% rispetto alle tariffe per categorie omogenee per scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private.

c) **la tariffa è ridotta del 50%** per abitazioni utilizzate da **nuclei familiari composti o da persone singole ultra sessantacinquenni o anche di due persone** (di cui almeno una ultra sessantacinquenne) quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori

di quelli derivanti da pensione sociale o equivalente e che non siano proprietari di alcuna unità immobiliare produttrice di redditi al di fuori della casa di abitazione.

Sono **esenti dalla tassa**, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette riduzioni ed esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

### **Art. 12: Classificazione dei locali ed aree**

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

#### **CATEGORIA A**

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.

#### **CATEGORIA B**

- 1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.

#### **CATEGORIA C**

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

#### **CATEGORIA D**

1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie: istituti di credito, esattorie, istituti di assicurazione.

#### **CATEGORIA E**

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) Attività artigianali di servizio.

#### **CATEGORIA F**

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.

### **CATEGORIA G**

1) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

### **CATEGORIA H**

1) Attività commerciali al dettaglio di beni non deperibili.

### **CATEGORIA I**

1) Supermercati, empori, grandi complessi commerciali.

### **CATEGORIA L**

1) Studi professionali.

### **CATEGORIA M**

1) Uffici pubblici, caserme, Istituti di previdenza, etc.

### **CATEGORIA N**

1) Distributori di carburante.

### **CATEGORIA O**

1) Parcheggi, depositi stoccaggio merci.

### **CATEGORIA P**

1) Campeggi, parchi gioco e divertimento.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

### **Art. 13: Tassa giornaliera**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, e' istituita nel Comune di S.Vittore del Lazio la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità' previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:

a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

## TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

### Art. 14: Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

**La denuncia deve contenere** l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

**La dichiarazione** deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

### Art. 15: Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

### Art. 16: Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare scritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

### **Art. 17: Rimborsi**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

### **Art. 18: Sanzioni**

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

### **Art. 19: Contenzioso**

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D. Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate del Lazio, Sezione staccata di Frosinone.

#### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 20: Disposizioni transitorie**

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art. 4 commi 2 e 3 , art. 5 comma 3, art. 9 comma 2, che hanno decorrenza dal 1.1.1997.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 14, originarie, integrative o di variazione, entro il 31 Ottobre 1996. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/1993.

Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 1.1.96.

##### **Art. 21: Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

##### **Art. 22: Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23 luglio 1996 con deliberazione n. 12, esecutiva ai sensi di Legge.